



Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli orti sociali nell'ambito del progetto "Terra Felix"

Art. 1 Premessa

L'Associazione di Volontariato Geofilos - Circolo Legambiente Succivo (di seguito LEGAMBIENTE), nell'ambito del progetto "Terra Felix - l'Ecomuseo di Terra di Lavoro", che intende valorizzare gli spazi abbandonati del Casale di Teverolaccio, mette a disposizione dei cittadini anziani un'area idonea alla coltivazione ortiva all'interno della quale sono stati realizzati degli "Orti Sociali" (di seguito Orti). Tale area si trova all'interno del Giardino del Principe, compreso nelle mura del Casale di Teverolaccio. L'assegnazione e la gestione degli orti, del Giardino del Principe e delle attività ivi previste sono disciplinate dal presente regolamento.

La presente edizione del Regolamento è stata discussa e approvata dall'Associazione e dagli attuali assegnatari degli orti, considerando l'esperienza e le necessità sorte nei primi 3 anni di validità della convenzione di cui all'art.4.

Art. 2 Obiettivi

La conduzione degli orti ha lo scopo di permettere di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro, di valorizzare e rendere fruibile delle aree del Casale di Teverolaccio che dopo decenni di abbandono sono state riqualificate nel 2010, di favorire le possibilità di socializzazione e di ricreazione, nonché di concorrere alla inclusione sociale ed alla crescita educativa della comunità locale, attraverso momenti di scambio tra le generazioni e di promozione delle eccellenze del territorio dell'agricoltura di qualità, della biodiversità e della stagionalità dei prodotti agricoli.

Art. 3 Partecipazione a Legambiente

Al fine di gestire il progetto in maniera democratica e partecipata, gli assegnatari degli orti (in seguito indicati come "soci ortolani") sono chiamati ad essere parte integrante dell'associazione Legambiente, alla quale aderiscono, costituendo un apposito comitato di gestione. Il comitato curerà la gestione degli orti e la promozione del progetto e eleggerà un proprio rappresentante, che curerà i rapporti tra i soci ortolani e l'associazione.

Art. 4 Assegnazione degli orti

Gli orti sono assegnati tramite un Bando Pubblico al quale possono accedere i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Succivo;
2. il proprio nucleo familiare non possiede nè ha in uso a qualsiasi titolo appezzamenti di terreno coltivabili nel Comune di Succivo o nei Comuni limitrofi;
3. età minima 55 anni, con precedenza ai pensionati/inoccupati;

Una parte degli orti saranno riservati a coloro che, in alternativa al precedente requisito n.3, posseggano uno dei seguenti requisiti:

4. immigrati;
5. persone con disabilità che dimostrino di poter condurre l'orto, anche con l'ausilio del nucleo familiare o di un tutor.

Legambiente stilerà e renderà pubblica la graduatoria di assegnazione secondo i criteri sopra stabiliti ed in conformità al bando. Gli assegnatari saranno invitati entro 10 giorni dalla pubblicazione, alla stipula di una convenzione di comodato. L'assegnazione degli orti viene effettuata da Legambiente in modo insindacabile.

Art. 5 Conduzione degli orti

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Uno dei lotti è riservato a Legambiente per le finalità educative e promozionali del progetto Terra Felix. A tutti i soci ortolani è richiesta la collaborazione per la conduzione di tale orto.

Art. 6 Durata della convenzione

La concessione dell'orto avrà la durata di tre (3) anni ed alla scadenza potrà essere rinnovata dopo apposita richiesta all'Associazione di anno in anno. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio dell'Ecomuseo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Associazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 7 Inalienabilità

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Le chiavi del cancello del Giardino del Principe verranno consegnate al socio ortolano che non potrà passarle a nessuno al di fuori del proprio nucleo familiare.

Art. 8 Prodotti

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima di 100 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande da evadere. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Il socio ortolano è obbligato ad aggiornare la bacheca (riportante la scritta "nell'orto di.... Stanno crescendo ...") del proprio orto mediante l'apposizione dei cartelli relativi alle specie presenti nel proprio orto.

Nel caso di manifestazioni presso il Casale di Teverolaccio realizzate da Legambiente o dall'Ecomuseo, o comunque legate alle finalità socio-culturali ed ambientali di cui al presente regolamento, potranno essere organizzate -a scopo puramente promozionale- mostre mercato

o altre attività di promozione, con i prodotti dell'orto.

Art. 9 Obblighi e divieti

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione;
- offrire il proprio supporto alle attività didattiche organizzate con le scuole, nonché al mantenimento dell'area destinata ad orto didattico;
- partecipare alle riunioni periodiche indette da Legambiente;
- partecipare alle attività di manutenzione
- aggiornare la tabella illustrativa degli ortaggi presenti nel proprio orto
- partecipare alle giornate "Orti Aperti"
- collaborare alla conduzione dell'orto di Legambiente
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.

In caso di inadempienza anche di una sola delle suddette regole, a giudizio insindacabile di Legambiente si provvederà alla revoca della concessione.

Art. 10 Coltivazione biologica e custodia della bio-diversità regionale

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di prodotti vietati comporterà la revoca dell'assegnazione.

Gli orti di Legambiente fanno parte della rete dei custodi della biodiversità regionale per cui verranno privilegiate le piantumazioni/semine di piante/semi tipici campani.

Art. 11 Spese di gestione

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. I soci ortolani sono tenuti a partecipare alle iniziative finalizzate al reperimento dei fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Giardino del Principe.

Art. 12 Responsabilità per danni

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. LEGAMBIENTE resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 13 Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente da LEGAMBIENTE sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a nuove norme. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 14 Revoca o recesso

La convenzione potrà essere revocata, a giudizio insindacabile dell'Associazione, sentito il Comitato e il rappresentante dei soci ortolani, nei seguenti casi:

- Perdita di uno o più requisiti di cui all'art.4
- trasferimento di domicilio o residenza in altro Comune
- inosservanza di uno qualunque degli articoli del presente Regolamento
- comportamenti gravi e offensivi della dignità delle persone
- comportamenti che mettano a rischio l'incolumità di persone
- danneggiamento degli arredi, delle infrastrutture, della dotazione di arredo vegetale (alberi, siepi, giardino dei sensi, vialetti, impianto di irrigazione, oggetti e attrezzature comuni)
- ripetuta assenza alle riunioni e/o alle attività comuni e di autofinanziamento
- gestione impropria dei rifiuti
- passaggio delle chiavi di accesso al giardino a persone non appartenenti al nucleo familiare
- utilizzo di prodotti chimici non consentiti
- motivi giudicati gravi a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di Legambiente

La convenzione, inoltre, cesserà automaticamente nei casi di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari.

Il lotto liberato a seguito di revoca o recesso, viene assegnato da Legambiente secondo i criteri sopra enunciati.

Annualmente, entro il 31 dicembre, Legambiente verificherà la sussistenza dei requisiti attraverso dichiarazione sottoscritta dai soci ortolani. Nel caso le verifiche effettuate da Legambiente in merito alla sussistenza dei requisiti ovvero di dichiarazione falsa o mendace, la convenzione verrà immediatamente revocata.

Art. 15 Riunioni e iniziative comuni

La gestione del progetto "L'Ortaccio, l'orto di Teverolaccio" è di Legambiente, che opererà in collaborazione con il Comune di Succivo e con le associazioni partner del progetto Terra Felix. Legambiente organizzerà delle riunioni periodiche per:

- pianificazione, programmazione e valutazione delle attività
- tematiche di ordine organizzativo e gestionale

Inoltre, saranno realizzate iniziative e giornate di volontariato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Giardino del Principe.

La partecipazione alle riunioni e alle iniziative comuni pianificate è obbligatoria, pena la revoca della convenzione.

Art. 16 Utilizzo degli spazi comuni

La presente Convenzione riguarda la sola area adibita ad orti del Giardino del Principe. E' fatto divieto di organizzare attività private negli spazi comuni del Giardino del Principe.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il rappresentante dei soci ortolani sottopone all'approvazione dell'Associazione un calendario di giornate in cui sarà possibile organizzare iniziative con le rispettive famiglie, ovvero iniziative comuni conviviali e di festa.

Art. 17 Manutenzione

Ogni socio ortolano è obbligato a mantenere in perfetto stato di conservazione e a proprie spese:

- gli steccati di confine del proprio orto
- la bacheca
- le siepi (ove presenti) sui lati del proprio orto
- il cordolo in pietra e il vialetto (ove presenti) sui lati del proprio orto
- gli alberi (ove presenti) all'interno del proprio orto
- tubazioni e rubinetti

Nell'ottica di "guardare al di là del proprio orticello", ogni socio ortolano dovrà assumersi un compito preciso nell'ambito della manutenzione e del mantenimento in uno stato decoroso dell'intera area del Giardino del Principe. La distribuzione dei compiti verrà stabilita nell'ambito del Comitato degli ortolani e affissa nella bacheca centrale degli orti e dovrà garantire il mantenimento in stato di ordine e decoro dell'intera area del Giardino del Principe, ivi compresi il giardino dei sensi, i viottoli, l'impianto di irrigazione e di illuminazione, i pozzi, il vivaio, le siepi, le strutture mobili, i bagni, l'area compostaggio, i portabiciclette, l'area di raccolta rifiuti, le panchine, la segnaletica e il filare di vite maritata al pioppo.

E' vietato realizzare solchi o scavi all'esterno del confine dell'orto, segnato dallo steccato.

Art. 18 Ambito di validità

Il presente regolamento ha effetto sul Giardino del Principe del Casale di Teverolaccio per il periodo identificato dalla convenzione di comodato d'uso del suddetto terreno stipulata tra il Comune di Succivo e Legambiente Geofilos. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Il rappresentante
soci ortolani

Il Presidente